



DIRITTO DELL'AMBIENTE

Prof.ssa Elisa Palermo

Università di Padova

IL DIRITTO DELL'AMBIENTE

- ❑ **1.1 La nozione di ambiente**
- ❑ **1.2 La definizione giuridica di ambiente**
- ❑ **1.3 Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'ambiente in Italia**
- ❑ **1.4 Il Diritto dell'Ambiente**

LA NOZIONE DI AMBIENTE

Il concetto di ambiente viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare una serie di contesti e fenomeni sia naturali sia frutto dell'azione umana, di trasformazione del territorio.

Il mondo scientifico individua con il termine *ambiente* **l'insieme dei fattori viventi e non viventi di un ecosistema.**

NATURA CONCETTUALE DELLA NOZIONE DI AMBIENTE

La tutela dell'ambiente si riconduce alla necessità di difendere la qualità della vita attraverso la lotta all'inquinamento ed il governo del territorio per rendere lo sviluppo urbanistico conforme alle esigenze ecologiche.

La qualità della vita, singola e collettiva, a cui l'ambiente è collegato, è considerata strettamente connessa a tutte le esigenze di salvaguardia ambientale.

Vi è quindi corrispondenza fra tutela della salute umana e tutela dell'ambiente.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

L'ingresso del concetto di *ambiente* nella sfera giuridica e il suo riconoscimento come oggetto di diritti è stata frutto di una lenta e graduale evoluzione.

In ambito europeo: il concetto di *ambiente* è stato inserito per la prima volta nel Trattato di Lisbona, quale materia di competenza concorrente fra gli Stati membri.

Si tratta di una nozione totalizzante, che ricomprende la tutela della qualità dell'aria, dei fiumi, dei laghi delle acque costiere e marine, del cibo, l'inquinamento acustico, la contaminazione del suolo, la conservazione degli habitat, della flora, della fauna, del paesaggio.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

La Costituzione italiana

Nella sua versione originaria la nostra Costituzione non riconosceva esplicitamente alla salvaguardia dell'ambiente valore di rango primario, contemplando unicamente all'**art. 9** la *tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione*.

Il termine ambiente è stato inserito per la prima volta nella **Costituzione italiana** a seguito della riforma avvenuta con **L. Cost. 18/10/2001 n. 3** nell'**art. 117**, laddove venne attribuita allo Stato la competenza esclusiva in *materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

La Costituzione italiana

La **Costituzione italiana** a seguito della riforma avvenuta con **L. Cost. 11/02/2022 n. 1**, ha inserito la tutela dell'ambiente fra i principi fondamentali all'**art. 9**, accanto alla tutela del paesaggio.

Anche il **D.lgs. 152/2006 T.U. SULL'AMBIENTE** non fornisce una definizione di univoca di ambiente, che si rinviene solo indirettamente dalla lettura di più articoli che vi fanno riferimento.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in Italia

La dottrina ha nel tempo coniato una **nozione tripartita di ambiente**, comprensiva di *inquinamento, paesaggio e territorio*.

Le norme positive tutelano i fattori fisici, come il suolo, l'aria, l'acqua dal loro inquinamento oltre che a preservare le bellezze e i beni paesaggistici.

Grande rilevanza hanno avuto le numerose **pronunce della Corte Costituzionale** che ha considerato l'*ambiente* come un "valore costituzionalmente protetto, mirando ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali.

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in Italia

La Corte Costituzionale con sentenza **30/12/1987 n. 641** ha altresì affermato che *“l’ambiente è un bene immateriale unitario, che non può essere oggetto di situazioni soggettive di tipo appropriativo”*.

Inoltre con tale sentenza ha riconosciuto che la protezione dell’ambiente è garantita da precetti costituzionali dettati agli **artt. 2, 9 e 32** e pertanto viene elevata a valore primario ed assoluto.

Se ne ricava un concetto di diritto dell’ambiente da intendersi **quale diritto fondamentale** dell’uomo.

L'articolo 9 costituzionale

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Il diritto dell'ambiente

E' una branca specialistica del diritto pubblico che studia le fonti legislative nazionali, internazionali ed eurounitarie, di tutela dell'ambiente, nella sua più ampia accezione (agenti fisici come acqua, suolo, aria, tutela della salute umana rispetto alle aggressioni ambientali, bellezze paesaggistiche).

Il diritto dell'ambiente

Il diritto dell'ambiente prende in considerazione fattori che costituiscono risorse naturali che vanno salvaguardate:

- Fonti energetiche e materie prime di origine minerale ed organica**, impiegate come fattori nella produzione;
- Habitat**, ovvero l'ambiente in cui l'uomo vive ed opera;
- Organismi viventi**, che influiscono sulla qualità della vita;
- Spazio**, come luogo adibito alla ricezione ed assimilazione degli scarti della produzione e dei consumi.

Il diritto dell'ambiente

Lo sfruttamento di queste risorse ha subito un incremento esponenziale soprattutto a causa dei processi di industrializzazione dell'ultimo secolo ed ha oltrepassato la capacità rigenerativa del nostro pianeta in relazione alla riproduzione dei *fattori rinnovabili* e compromettendo la dotazione mondiale delle *fonti non rinnovabili*.

E' in quest'ottica che si è fatta strada la **cultura ambientalista** e la costruzione di un **diritto dell'ambiente** per assicurare strategie preventive, operative e repressive per la salvaguardia dell'ambiente.

Il diritto dell'ambiente

Ma il diritto dell'ambiente non può interessare solo il territorio nazionale, ma l'ambito mondiale e deve utilizzare strumenti di carattere giuridico internazionale.

La consapevolezza che fosse necessaria tanto la solidarietà sociale quanto l'associazione operativa, ha dato forte incentivo al **Diritto Internazionale dell'ambiente**.

La legislazione nazionale in materia è quindi costituita da norme di recepimento di provvedimenti emanati dalla UE e risente dell'influenza dei principi di diritto contenuti in atti e convenzioni internazionali, con cui gli Stati aderenti si impegnano alla adozione di misure di contenimento dell'inquinamento.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

2.1 La dimensione globale della tutela dell'ambiente

- ❑ 2.2 I principi generali del diritto internazionale dell'ambiente**
- ❑ 2.3 Il diritto convenzionale in tema di ambiente**
- ❑ 2.4 Le Conferenze delle nazioni Unite**
- ❑ 2.5 Le principali Convenzioni ambientali**
- ❑ 2.6 Il cambiamento climatico: dal Protocollo di Kyoto 1997) all'Accordi di Parigi (2015)**
- ❑ 2.7 I soggetti del Diritto Internazionale dell'ambiente**

Il diritto Internazionale dell'ambiente

A partire dagli anni '60 del secolo scorso la Comunità Internazionale ha preso coscienza che la salvaguardia dell'ambiente necessitasse di una impostazione globale, in cui tutti gli Stati agissero per la tutela dell'ambiente inteso come patrimonio comune dell'umanità.

Si è così venuto a creare un tessuto normativo comune definito **Diritto Internazionale dell'Ambiente**, le cui fonti erano principalmente costituite da norme consuetudinarie ed convenzionali, principi generali e altri atti ad efficacia non vincolante (*cd. soft law*), come le Dichiarazioni di Principio, i Piani di Azione ecc.

I PRINCIPI GENERALI del Diritto Internazionale dell'Ambiente

A livello internazionale i principi generali di diritto ambientale si rinvencono in Trattati o sono il frutto di elaborazioni giurisprudenziali.

Posso avere:

- natura consuetudinaria o
- di principio generalmente riconosciuto dalle nazioni civili

I PRINCIPI GENERALI: il divieto di inquinamento transfrontaliero e della *due diligence*

In una prima fase il problema ambientale si pose nel quadro dei rapporti di vicinato, in relazione soprattutto ai corsi d'acqua internazionali e alle emissioni di fumi e sostanze tossiche di attività industriali esercitate nei confini.

Ha preso così corpo la norma consuetudinaria internazionale che impone il **divieto di inquinamento transfrontaliero**: *nessuno Stato ha il diritto di usare il proprio territorio o di permetterne l'uso in modo da causare danno al territorio di un altro Stato.*

I PRINCIPI GENERALI: il divieto di inquinamento transfrontaliero e della due diligence

Principio n. 21 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972

E' considerato ormai dalla dottrina dominante parte integrante del diritto consuetudinario internazionale in tema ambientale e stabilisce che:

“gli Stati hanno (...) il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse conformemente alle proprie politiche ambientali e la responsabilità di assicurare che le attività (...) non causino danni all'ambiente di altri Stati”.

I PRINCIPI GENERALI: il divieto di inquinamento transfrontaliero e della *due diligence*

Dal divieto di inquinamento transfrontaliero ne deriva dunque il dovere di ogni Stato che svolge attività suscettibili di arrecare danni ambientali, di adottare tutte le misure opportune ad eliminare o attenuare i rischi di danni transfrontalieri (Cd. *dovere della due diligence*).

In una comunità internazionale composta da Stati ugualmente sovrani, la libertà di ciascuno non deve pregiudicare quella degli altri Stati.

(Es. Sentenza 11/03/1941 USA vs Canada – Fonderia canadese di Trail.)

I PRINCIPI GENERALI: il divieto di inquinamento transfrontaliero e della due diligence

La regola internazionale che impone di astenersi da attività inquinanti, si estende anche alle **zone non soggette ad alcuna giurisdizione nazionale**, come lo spazio extratmosferico e l'**alto mare**.

La Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 dispone che la libertà dei mari non può pregiudicare il diritto degli altri Stati di far applicare al di là del mare territoriale, misure proporzionate ai danni da essi subiti, al fine di proteggere la loro costa contro l'inquinamento o minaccia derivante da un incidente in mare (*es. incidente di Torrey Canyon*).

I PRINCIPI GENERALI: il principio di prevenzione

La presa di coscienza della irreversibilità di molti danni ambientali, ha favorito una prassi di riconoscimento di un **obbligo di prevenzione** che impone *l'adozione di tutte le misure preventive necessarie ad impedire che la realizzazione di date attività rechi grave pregiudizio transfrontaliero.*

L'adempimento di tale principio è garantito da un comportamento improntato sulla *due diligence* e, conseguentemente, sulla prova dell'adozione di criteri di diligenza che eliminino ogni forma di responsabilità in capo allo Stato.

I PRINCIPI GENERALI: il principio di precauzione

Consiste nell'obbligo per gli Stati di agire preventivamente al fine di evitare il prodursi di un danno, anche a prescindere dalla certezza scientifica che possa giustificare una data azione.

Principio n. 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992

“Al fine di proteggere l'ambiente gli Stati applicheranno in modo ampio l'approccio precauzionale, secondo le rispettive capacità. Qualora vi siano minacce di danni gravi o irreversibili, l'assenza di una piena certezza scientifica non sarà usata come argomento per ritardare l'adozione di misure efficaci, in funzione al loro costo, per prevenire il degrado ambientale”.

Il costo delle misure preventive deve risultare inferiore a quello che potenzialmente si sarebbe sostenuto nel caso in cui il danno si fosse realmente prodotto.

I PRINCIPI GENERALI: il principio chi inquina paga

Questo principio è considerato vincolante nei paesi della UE e dell'OCSE (Organizzazione internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Codificato nel **Principio n. 16 della Dichiarazione di Rio**

Richiede che l'autore di un danno all'ambiente sia considerato responsabile e tenuto a risarcire coloro che sono stati danneggiati.

Inoltre impone agli Stati di non legiferare in modo da garantire che l'autore del danno non sia tenuto al risarcimento.

I PRINCIPI GENERALI: principio di cooperazione fra Stati in materia di ambiente

Un obbligo in relazione alla cooperazione fra Stati era già presente nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 ed è stato confermato nella **Dichiarazione di Rio** de Janeiro del 1992.

PRINCIPIO N. 7 *“Gli Stati devono collaborare in uno spirito di partnership globale per conservare, proteggere e ristabilire la salute e l’integrità dell’ecosistema della Terra”.*

PRINCIPIO N. 13 *“devono cooperare (...) per lo sviluppo di nuove regole di diritto internazionale riguardanti la responsabilità e il risarcimento degli effetti negativi derivanti dai danni dell’ambiente causati da attività poste in essere all’interno della loro sfera di giurisdizione o al di fuori di essa”.*

PRINCIPIO N. 27 *“devono cooperare nello sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente nel campo dello sviluppo sostenibile”.*

I PRINCIPI GENERALI: principio di cooperazione fra Stati in materia di ambiente

Ne derivano 3 obblighi di carattere procedurale:

1. *Obbligo per lo Stato di **informare** tempestivamente gli altri Stati circa la propria volontà di intraprendere una attività suscettibile di arrecare danni all'ambiente*
2. *Obbligo di avviare, in caso di opposizioni da parte di altri Stati sul progetto, le **consultazioni** necessarie al fine di arrivare ad un componimento pacifico della vertenza.*
3. *Obbligo della **notifica di urgenza** delle catastrofi naturali e di tutte quelle situazioni atte a provocare danni all'ambiente.*

I PRINCIPI GENERALI: LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nel 1983 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite costituì la **Commissione Mondiale per l'ambiente e lo sviluppo** per proporre misure concrete per far fronte alle problematiche di deterioramento ambientale.

Nel 1987 fu pubblicato il **Rapporto Brundtland** contenente una serie di principi legali per la protezione dell'ambiente.

Il **Rapporto Brundtland** definisce lo sviluppo sostenibile quel *principio che soddisfa il bisogno della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri.*

I PRINCIPI GENERALI: LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Quattro sono gli elementi fondamentali che costituiscono lo sviluppo sostenibile:

- 1. Il principio dell'uso equo e sostenibile delle risorse naturali**
- 2. Il principio dell'equità intergenerazionale**, inteso come norma programmatica che impone agli Stati nell'applicazione delle proprie politiche di considerare le esigenze e i bisogni non solo della generazione presente, ma anche di quella futura, ponendo limiti all'uso indiscriminato ed eccessivo delle risorse naturali.
- 3. Il principio dell'equità intragenerazionale**, ogni Stato nell'applicazione delle proprie politiche deve rispondere non solo alle esigenze del suo popolo ma anche a quelle degli altri Paesi, cooperando per un obiettivo comune.
- 4. L'integrazione tra le politiche dello sviluppo e quelle della tutela ambientale**

I PRINCIPI GENERALI: LO SVILUPPO SOSTENIBILE

4. **L'integrazione tra le politiche dello sviluppo e quelle della tutela ambientale**, adozione di un approccio globale ed equilibrato, che integri le esigenze economiche di sviluppo e quelle ambientali.

Il concetto di sviluppo sostenibile individuato per la prima volta con il Rapporto Brundtland è stato codificato nel **Principio n. 3 della Dichiarazione di Rio del 1992:**

“il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future”

I PRINCIPI GENERALI: principio di responsabilità comune ma differenziata

La dottrina è concorde nel riconoscere una speciale responsabilità dei Paesi industrializzati nel campo della protezione dell'ambiente.

Vige dunque la necessità di un regime differenziato di responsabilità.

Principio n. 7 della Dichiarazione di Rio

“I Paesi sviluppati danno atto della responsabilità gravante su di loro nel raggiungimento, a livello internazionale, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, determinata sia dalla pressione che le società di questi ultimi esercitano sull'ambiente globale, sia sulle tecnologie e le risorse finanziarie di cui essi dispongono”.

Nella prassi questo principio si traduce all'interno delle Convenzioni nella previsione di **regimi duali di responsabilità**, applicabili ai Paesi sviluppati e a quelli con livello di sviluppo più basso.

IL DIRITTO CONVENZIONALE IN TEMA DI AMBIENTE

Le Convenzioni quadro sottoscritte in materia di ambiente rappresentano la principale fonte di diritti ed obblighi degli Stati in materia ambientale.

Hanno natura di **accordi-cornice**, che fissano i principi chiave della disciplina applicabile e rinviando ad una **regolamentazione successiva** il compito di specificare gli obblighi assunti dalle parti contraenti:

- Per mezzo di **Protocolli** contenenti le norme applicative ed aventi contenuti molto tecnici, spesso elaborati da organi appositamente istituiti (*es. Convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, che ha adottato il Protocollo di Kyoto*).

- Per mezzo di **norme interne** o di successivi Accordi di organismi locali, secondo i principi dettati dall'Accordo-quadro a livello mondiale.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI STOCCOLMA DEL 1972

Si tratta della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.

In essa si rinviene per la prima volta il riconoscimento del legame tra ambiente e diritti fondamentali dell'uomo.

Principio n. 1 *“l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni future...”*.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI STOCCOLMA DEL 1972

La Conferenza si concluse con l'adozione di:

- Una Risoluzione relativa ad accordi istituzionali e finanziari,
- un Piano d'Azione
- una Dichiarazione di Principi

Questi documenti costituiscono l'origine stessa del diritto internazionale dell'ambiente.

I lavori si conclusero con la **istituzione dell'UNEP (Programma delle nazioni Unite per l'Ambiente)** aventi il compito di adottare *raccomandazioni e atti non vincolanti* da sottoporre alla ratifica degli Stati, che diede avvio ad una serie di negoziati che si conclusero con l'adozione di importanti Convenzioni.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO DEL 1992

Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo (cd. Earth Summit).

La necessità era quella di rivalutare i principi espressi a Stoccolma e considerare lo sviluppo sostenibile come un punto di riferimento essenziale nel nuovo approccio alle tematiche ambientali.

La Conferenza si concluse con l'adozione di tre importanti documenti:

- a) la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo
- b) l'Agenda XXI
- c) Dichiarazione di Principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO DEL 1992

a) La Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo

Un vero manifesto di Principi che sancisce il diritto di ogni generazione a collocarsi come soggetto centrale intorno al quale organizzare lo sviluppo sostenibile.

- Evitare / ridurre i rischi dell'inquinamento
- Cooperare per combattere la povertà al fine di conseguire uno sviluppo omogeneo fra i Paesi
- Promuovere una partnership globale per tutelare l'ecosistema terrestre, con responsabilità comuni, ma differenziate in base all'apporto inquinante del Paese.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO DEL 1992

a) La Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo

II PRINCIPIO N. 10 DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

Assicurare la partecipazione dei cittadini interessati, a diversi livelli, sulle questioni ambientali, tramite adeguato accesso alle informazioni garantito dalle pubbliche autorità e possibilità di partecipazione ai processi decisionali.

IL PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Valutazioni di impatto ambientale. Informazione tempestiva degli Stati su catastrofi e situazioni di emergenza.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA DI RIO DE JANEIRO DEL 1992

b) L'Agenda XXI

Contiene un programma di pianificazione delle azioni da intraprendere a livello mondiale, nazionale e locale per realizzare un modello di sviluppo sostenibile per il XXI secolo.

c) Dichiarazione di Principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste

Basata sulla esigenza di contenere gli squilibri climatici derivanti da una incontrollata deforestazione.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

IL VERTICE DI JOHANNESBURG SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 2002

Il WSSD (World Summit on Sustainable Development) fu organizzato dall'ONU e vi parteciparono 189 Stati.

Lo scopo fu l'individuazione di modalità operative concrete che consentissero agli esseri umani di migliorare la qualità della loro esistenza preservando al contempo le risorse naturali.

Si dà evidenza dell'importanza di collaborazione tra Governi e settore privato nella realizzazione dei piani di azione fattibili.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

IL VERTICE DI JOHANNESBURG SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 2002

Ritroviamo anche qui il collegamento concettuale fra povertà , ambiente e risorse naturali già visto a Rio e si individuano **3 PILASTRI** collegati su cui verte lo sviluppo sostenibile:

- 1. Sostenibilità ambientale**
- 2. Sostenibilità sociale**
- 3. Sostenibilità economica**

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

LA CONFERENZA RIO + 20 (2012).

A distanza di più di 20 anni dal primo summit di Rio più di 200 Paesi si sono riuniti nel 2012 per la Conferenza delle nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, Rio + 20.

E' stato sviluppato un documento contenente una serie di impegni non vincolanti da parte degli Stati partecipanti. In particolare si assiste ad una forte spinta verso la **green economy**, capace di generare un miglioramento del benessere e dell'equità sociale, riducendo i rischi ambientali e promuovendo l'uso efficiente delle risorse ecologiche.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

IL VERTICE DI NEW YORK SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 2015.

In tale sede l'Assemblea generale ha approvato l'**Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, un programma di azione che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi, da raggiungersi entro il 2030.

Gli obiettivi sono interconnessi, indivisibili ed universali, basati sulle 3 dimensioni dello sviluppo s. (economica, sociale ed ecologica) e mirano a porre fine alla povertà, a combattere le disuguaglianze, i cambiamenti climatici e alla garanzia di rispetto dei diritti umani.

LE CONFERENZE DELLE NAZIONI UNITE

IL VERTICE DI NEW YORK SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 2015.

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

- 1. Sconfiggere la povertà**
- 2. Sconfiggere la fame**
- 3. Salute e benessere**
- 4. Istruzione di qualità**
- 5. Parità di genere**
- 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari**
- 7. Energia pulita ed accessibile**
- 8. Lavoro dignitoso e crescita economica**
- 9. Impre, innovazione e infrastrutture**
- 10. Ridurre le disuguaglianze**
- 11. Città e comunità sostenibili**
- 12. Consumo e produzione responsabili**
- 13. Lotta contro il cambiamento climatico**
- 14. Vita sott'acqua**
- 15. Vita sulla terra**
- 16. Pace, giustizia e istituzioni solide**
- 17. Partnership per gli obiettivi**

LE PRINCIPALI CONVENZIONI AMBIENTALI

LA CONFERENZA DI STOCCOLMA 1972

Fece indubbiamente da apripista alla successiva stipula di importanti trattati

LA CONVENZIONE DI GINEVRA 1979

Sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, redatta per fronteggiare il fenomeno delle piogge acide dovute ad emissioni inquinanti.

LA CONVENZIONE DI MONTEGO BAY 1982

Sul diritto del mare, tesa a conciliare due esigenze fondamentali:

- Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali
- Obbligo degli stessi a proteggere e preservare l'ambiente marino.

LA CONVENZIONE DI VIENNA 1985

Per la protezione della fascia di ozono, atta a contrastare gli effetti nocivi derivanti dall'assottigliamento della fascia di ozono che determina un aumento della irradiazione ultravioletta.

LE PRINCIPALI CONVENZIONI AMBIENTALI

LA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL 1992

Redatta in occasione del summit di Rio, per rispondere ai rischi derivanti dai fenomeni di inquinamento capaci di creare squilibri climatici e incidere sugli ecosistemi (fece seguito il Protocollo di Kyoto del 1997). Rappresenta un atto internazionale importante, ma alquanto generico nei contenuti.

LA CONVENZIONE DI AARHUS DEL 1998

Entrata in vigore nel 2001, è considerata il più importante esempio di democrazia ambientale, un Trattato di nuova generazione in cui i diritti umani e la tutela dell'ambiente trovano affermazione e sostegno reciproco.

Tre i pilastri:

- 1. Diritto di accesso alle informazioni ambientali**
- 2. Diritto di partecipazione ai processi decisionali ambientali**
- 3. Diritto di accesso alla giustizia ambientale**

Il cambiamento climatico: dal Protocollo di Kyoto 1997) all'Accordi di Parigi (2015)

Abbiamo prima visto che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 rimase generica nei contenuti.

Il suo obiettivo era *stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera, ad un livello tale da escludere interferenze negative, per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a cambiamenti climatici e garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e che lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.*

Le concrete modalità per procedere alla stabilizzazione e riduzione dei gas serra nell'ambiente, sono state demandate ad un apposito organo la **CONFERENZA DELLE PARTI (COP).**

Il cambiamento climatico: dal Protocollo di Kyoto 1997) all'Accordi di Parigi (2015)

La CONFERENZA DELLE PARTI (COP) si riunisce annualmente per esaminare lo stato di attuazione della Convenzione e per elaborare **Protocolli specifici** in cui sono determinate quantitativamente le percentuali di riduzione dei gas serra che ogni Stato si impegna ad attuare nell'arco temporale prestabilito.

Il più importante fu il **Protocollo di Kyoto del 1997**, che definì come principale obiettivo la *riduzione* dell'emissione di gas inquinanti *del 5%* rispetto alle rilevazioni del 1990, attraverso una serie di impegni da attuarsi nel periodo 2008-2012.

Il cambiamento climatico: dal Protocollo di Kyoto 1997) all'Accordi di Parigi (2015)

Vennero individuate tre diverse categorie di Paesi con compiti ed obiettivi diversi, avendo gli Stati diverse responsabilità rispetto alle emissioni di gas:

1. **Paesi in via di sviluppo:** solo obblighi di cooperazione e scambio di informazioni
2. **Paesi in transizione verso un'economia di mercato:** obblighi ridotti in tema di emissione di gas ad effetto serra
3. **Paesi economicamente avanzati:** il Protocollo stabilisce la percentuale di emissione dei gas ad effetto serra (es. UE 8%, Giappone 6%), per contribuire efficacemente all'obiettivo mondiale del 5%

Il cambiamento climatico: dal Protocollo di Kyoto 1997) all'Accordi di Parigi (2015)

Dopo l'adozione del protocollo di Kyoto hanno avuto luogo ulteriori sessioni della Conferenza degli Stati membri, tuttavia il Protocollo non venne mai sostituito da un nuovo accordo vincolante.

Solo nella **Conferenza delle Nazioni Unite** sul *climate change* tenutasi a **Parigi nel 2015 (COP 21)** gli Stati di tutto il mondo (incluso USA e Cina) hanno raggiunto un nuovo **ACCORDO GLOBALE SUL CLIMA**.

Tale Accordo si prefigge quale obiettivo di lungo periodo, a partire dal 2021, il **CONTENIMENTO DEL RISCLDAMENTO TERRESTRE**.

L'Accordo è entrato in vigore nel 2016.

Il primo bilancio dei risultati raggiunti è previsto nel 2023.

I piani nazionali vengono verificati ogni 5 anni.

Anche qui è prevista una differenziazione degli impegni, con maggiori oneri per i Paesi più sviluppati

I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE

Gli **STATI** costituiscono i soggetti essenziali della comunità internazionale.

Le **ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI** (es. Nazioni Unite) hanno il ruolo di coordinare le attività svolte dai singoli Stati e indirizzarle ai principi sanciti nei Trattati.

Le **AGENZIE SPECIALIZZATE** firmano accordi di collaborazione con le Nazioni Unite, per integrare la tematica specifica di cui si occupano.

Citiamo infine:

UNEP (Programma delle NU sull'ambiente) organo sussidiario delle Nazioni Unite dotato di una propria struttura ed autonomia.

CTE (Comitato per il Commercio e l'Ambiente)

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

ONG (Organizzazioni non Governative)